



ART. 50 COSTITUZIONE – Diritto di rivolgere petizioni alle Camere.

Petizione nr. 2/2013

Alla Gentile Sig.ra Presidente della Camera dei Deputati

- via e-mail – tn_presentazionepdld@camera.it

-

All'Esimo Sig. Presidente del Senato della Repubblica

- via e-mail – all'indirizzo fornito solo a specifica richiesta al nr. di tel. 0667062917-

OGGETTO: Interventi legislativi tendenti a rimuovere la palese irrazionalità nella percezione di elevatissimi importi pensionistici, antitetici rispetto sia alle disponibilità finanziarie che alle esigenze di bilancio del Paese, in ossequio ai dettati Costituzionali di cui agli artt. 3, 36 e 38 ed a costante giurisprudenza della Corte Costituzionale in precipua materia. Ripristino della legalità e restituzione del futuro previdenziale.

PETIZIONE ALLE CAMERE PER L'APPROVAZIONE DEI NECESSARI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI FINALIZZATI A:

- ❖ Riequilibrare il forte e crescente disavanzo fra entrate ed uscite previdenziali;
- ❖ Restituirci il nostro futuro previdenziale, pregiudicato da grave erosione dei contributi, correnti ed accantonati, a beneficio di chi avrebbe potuto e dovuto diligentemente provvedere;
- ❖ Ripristinare l'equità nella percezione di importi ragionevolmente contenuti entro i limiti della propria riserva matematica, garantendo in ogni caso mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita, senza ribaltare su altri l'onere del mantenimento di inimmaginabili privilegi economici non spettanti, non maturati e privi di correlativo accantonamento;
- ❖ Ridurre pertanto, senza ulteriore indugio, le cosiddette pensioni d'oro e/o maxi pensioni, superando l'alibi dei diritti acquisiti da alcuni a fronte di doveri imposti ad



altri: in sintesi, dare concreta attuazione al divieto di traslazione su altri del costo dei benefici propri, seppur previsti in regime di autodichia;

- ❖ Eliminazione di ogni forma di contribuzione figurativa, a spese della collettività, in periodi per i quali l'assicurato comunque maturi diritto ad altro autonomo trattamento previdenziale e, comunque, di ogni doppia contribuzione per periodi coincidenti.

La peculiarità ed importanza della trattazione rendono necessaria l'anteprema di un sintetico preconsuntivo degli allarmanti dati statistici che suggeriscono urgenti interventi in tema di riduzione delle pensioni d'oro, i cui dettagli trovano completezza espositiva nelle tre tabelle allegate alla presente petizione:

- ✓ il deficit previdenziale accumulato dal 1980 al 2012 s'è attestato a 1.006,887.044 miliardi di euro, pari al 59,11% del totale dell'indebitamento netto dello Stato accumulato nello stesso periodo ed al 64,30% del PIL 2012, nonché al 49,02% dell'intero debito pubblico al 31/12/2012;
- ✓ il deficit previdenziale accumulato dal 1921 al 31/12/2012 s'è attestato ad euro 1.008,218.951 miliardi, pari al 64,39% del PIL ed al 49,09% dell'intero debito pubblico;
- ✓ nel 1983 il numero delle prestazioni pensionistiche ammontava a 17.321.107 e si spendevano complessivamente 39,865.576.000 miliardi di euro, mentre nel 2011 a fronte di 23.686.348 prestazioni pensionistiche si sono spesi ben 265,963.000.000 miliardi di euro, conseguendone che, a fronte di un incremento delle prestazioni pensionistiche del 36,75%, la relativa spesa è lievitata del 567,15%;
- ✓ Il rapporto uscite previdenziali rispetto alle analoghe entrate, nel 2012, ha raggiunto l'aliquota del 143,73%;



- ✓ La spesa pensionistica, nel 2012, ha raggiunto il 19,89% del PIL, contro il 13,84% delle entrate;
- ✓ Nell'anno 2012, il 41,33% delle entrate complessive dello Stato è stato destinato alla spesa pensionistica, mentre le analoghe entrate registravano il 28,76%;
- ✓ Nel 2010, i pensionati che hanno percepito da euro 3.000,00 **e più** al mese sono stati 776.609 su un totale di 16.707.026 ed hanno percepito euro 40,598.797.000 miliardi su una spesa complessiva pari ad euro 258,476.755.000 miliardi di euro, conseguendone che al 4,65% dei pensionati è andato il 15,71% della complessiva spesa pensionistica! A tal proposito v'è da stigmatizzare come il relativo focus istat sviscera sì i dati delle pensioni riempiendo pagine di statistiche, ma senza “guardare” oltre la categoria dei percettori delle pensioni allocate al range degli euro “3.000,00 **e più**”, ove sono confuse le maxi pensioni o pensioni d'oro che dir si voglia. Eppure tali dati sarebbero agevolmente rilevabili dal casellario nazionale delle pensioni, ex DPR 1388/1971 e successive modificazioni;
- ✓ Dal 1973 al 2012 il deficit previdenziale ha sempre registrato disavanzo;
- ✓ In coincidenza di manovre correttive del sistema pensionistico il divario tra spese ed entrate previdenziali ha sempre assunto maggior consistenza;
- ✓ Dopo la riforma del 1995 il deficit previdenziale s'è costantemente attestato a cifre simili all'indebitamento netto (tot. Entrate – tot. Uscite dello Stato) andando spesso ben oltre lo stesso.

PROLOGO

Top manager.

Seppur apparentemente fuori tema, e lungi da ogni sterile polemica, al fine di una compiuta trattazione si rende improcrastinabile una breve dissertazione sugli



emolumenti dei top manager ed economicamente assimilati, costituendo anch'essi la genesi delle successive pensioni d'oro.

Salvo che alcune tipologie di impieghi / lavori / occupazioni non possano annoverarsi etimologicamente nel concetto di "lavoratore" o che quella concepita dal Costituente fosse una arcaica specie superata dalla modernità socio politico-culturale, oppressiva e sopprimente in cui ci dimeniamo, è banale domandarsi quale possa essere il giusto strumento in base al quale commisurare la retribuzione proporzionalmente alla qualità e quantità del lavoro. Dalla superficiale lettura dell'art. 36, senza scomodare interpretazioni costituzionalmente orientate, parrebbe emergere che uno dei due elementi possa identificarsi nell'orario giornaliero stabilito dalla legge; l'altro, la qualità, a modesto parere di chi scrive, dovrebbe tenere conto delle capacità, delle responsabilità, dei risultati, dei rischi, dell'interesse socio economico. Concepirli in tali termini gli elementi essenziali posti a base della determinazione della retribuzione, alla donna ed all'uomo di ordinaria diligenza vien logico porsi degli interrogativi:

- Quali sono le peculiarità che caratterizzano le capacità di quei funzionari o dirigenti che percepiscono stipendi megagalattici, sì da ritenerli unici ed insostituibili?
- Può la qualità del lavoro essere connessa prevalentemente all'origine o alla tipologia dell'incarico, a prescindere dall'utilità riflessa o conseguente?
- In caso di più incarichi, come si può ottemperare al principio o misura della quantità? Non dovrebbe operare un correttivo automatico che proporzioni i singoli compensi ai tempi di impiego nelle diverse attività? Se è vero che l'astronomica qualità di un determinato impiego vale una cifra da capogiro allorché resa a tempo pieno, logica vorrebbe che quando, per effetto di più incarichi, le ore di dedizione ad ognuno di essi subissero una ovvia riduzione, anche il suo valore regredisce



proporzionalmente al tempo di diretta profusione a beneficio dei modesti destinatari di cotanta scientia!

- Quali studi, quali esperienze, quale percorso formativo, quale master, quali professionalità sono richieste a chi vuol osare di accedere ai gravosissimi ed agli struggenti lavori maggiormente gratificanti sia in termini economici che di crescita professionale?

Se è vero che la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato è anche vero che esso è teoricamente divisibile in ragione dei minuti, delle ore, dei giorni, delle settimane, dei mesi e degli anni di esecuzione. Ergo, quando un TOP manager riceve aggiuntivi incarichi, ovviamente lautamente remunerati, precetto costituzionale e logica imporrebbero una riproporzione di tutti i compensi in funzione delle frazioni temporali dedicate o potenzialmente dedicabili ad ognuno di essi, anche per evitare che gli importi percepiti, per effetto del mancato riproporzionamento, di fatto, equivalgano ad una retribuzione teorica o tabellare pari al percepito moltiplicato il numero delle frazioni che comporrebbero l'inezienza quantitativa del lavoro.

Né può eccepirsi che per alcune categorie l'orario di lavoro non costituisce elemento in base al quale viene rapportata la retribuzione posto che comunque, la remunerazione di tali categorie, già a monte, ha tenuto conto del risultato producibile in condizioni di piena dedizione.

Esemplificando: se il dirigente dell'Istituto Nazionale Per la Sobrietà percepisse 50.000 euro al mese per tale incarico, altri 20.000 euro al mese quale presidente dell'Ente Pubblico per la Pretenziosità, altri 20.000 euro quale amministratore delegato dell'Ente per il Trasporto Sottomarino ed euro 10.000 al mese quale direttore dell'Azienda di Stato Vacua, in base all'inviolabile citato principio potremmo matematicamente sostenere che la retribuzione teorica o tabellare del prezioso,



insostituibile ed imperdibile TOP manager, salva diversa e più creativa esegesi del concetto di quantità, ammonterebbe a ben 400.000 euro al mese, ossia 100.000 percepiti moltiplicati per le 4 frazioni della componente quantitativa del lavoro.

Ove invece gli importi dei singoli compensi fossero stati stabiliti per l'ordinaria quantitativa e qualitativa attività lavorativa, bisognerebbe procedere al recupero di euro 75.000 al mese in quanto percepiti ultra legem.

Pur volendo sostenere che gli importi siano stati fissati tenendo conto dei precedenti incarichi, si renderebbe sempre necessaria una progressiva riproporzione partendo dal primo fino al penultimo, rimodulandoli, in quanto non è credibile che ogni prioritario incarico sia stato predeterminato tenendo conto di quelli che in astratto gli sarebbero succeduti: grave sarebbe affermare che al momento del primo incarico s'erano preconizzati i successivi!

Considerato che anche al singolo componente del Popolo, nel cui interesse e nome si legifera e sentenza, è affidato il compito di vigilare sulla concreta applicazione dei principi costituzionali, denunciando con le forme e nelle opportune sedi ogni violazione, senza presunzione alcuna di arrogarsi o defraudare l'altrui funzione nomofilattica, ma semplicemente in qualità di beneficiari dei principi contenuti nella inviolabile carta Costituzionale, proviamo ad estrapolare schematicamente gli elementi essenziali colti quali caratterizzanti la ratio dello specifico dettato costituzionale:

- La proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro è un diritto e non una concessione;
- La retribuzione deve essere sufficiente (e non inferiore né esageratamente superiore, da mortificare gli altri componenti l'aggregato sociale) ad assicurare al lavoratore ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.



PENSIONI D'ORO

Considerazioni / premessa

I Sigg. pensionati d'oro di oggi altri non sono che i dirigenti politici, amministrativi, aziendali, della Pubblica Amministrazione o delle aziende controllate, collegate o, comunque, a partecipazione pubblica (dei soli costi!) di ieri.

Sono loro che avrebbero dovuto, cum grano salis, pianificare un futuro previdenziale compatibile sia con le risorse disponibili che con quelle prudenzialmente stimate per l'avvenire, evitando prioritariamente il depauperamento tanto dei fondi correnti quanto di quelli futuri, attuando, in forza dei poteri conferitigli col mandato elettorale, una sana e lungimirante gestione della cosa e degli interessi Pubblici, senza detrimento alcuno per gli amministrati.

In brevi parole, avrebbero potuto sì pensare anche al loro futuro, ma senza sottrarlo a noi: è fuori da ogni razionale logica far pagare agli altri i propri errori o biechi propositi.

Dalle elementari analisi dei dati esposti nelle allegate tabelle s'appalesano inconfutabilmente gli elementi numerici che, senza bisogno di alcun quid pluris o di ulteriori elaborazioni, richiamano alla responsabilità chi si è reso impassibile o distratto rispetto all'univoco messaggio o grido di allarme, per nulla silente, profuso dagli stessi.

Di seguito verranno anche offerte le argomentazioni d'ordine giurisprudenziale che, al contrario delle partigiane tesi sull'intangibilità dei privilegi economici pro-casta, precisano il dovere-potere del Governo e del Parlamento di calibrare le spese previdenziali ragionevolmente entro le disponibilità di bilancio!

Per doverosa compiutezza di trattazione, non ci si può comunque esimere dal porre in risalto quanto sia difficoltoso, per i forzati dell'obbligo di riempire il paniere previdenziale della casta, accedere cognitivamente ai dati statistici, seppur per



macroclassi, attinenti alle fasce di pensione superiori ad euro 3.000,00 mensili (*focus pensioni Inps istat ago 2012 – riferimento pensioni 2010*). Anche il suddito di medievale cognizione si sarebbe chiesto: ma perché l'Istat, che attinge i dati pensionistici dal casellario nazionale delle pensioni ex DPR 1388/1971 e successive modificazioni, non espone i dati statistici afferenti le fasce di pensioni superiori a 3.000,00 euro mensili, fino a quelle cosiddette d'oro? Ben volentieri, e senza stancarci, leggeremmo una griglia dati più ricca, anziché incuriosirci e dimenarci a stanare dalla fascia del 3.000,00 **e più** quale sia il reale o curioso significato dell'**e più**! Eppure non dovrebbe esserci da vergognarsi a percepire una pensione finanche 40 volte superiore alla media, se maturata a seguito dell'accantonamento di una **adeguata e capiente riserva matematica personale**! O nel ragionamento logico sfugge qualcosa che lo tramuta ex abrupto in illogico?

Si tenga ben saldamente presente che la spesa complessiva per prestazioni pensionistiche, nel 2011 è stata pari a 265.963.000.000 di euro e che, come da statistiche Istat, è aumentata del 2,9% rispetto all'anno precedente mentre il numero delle prestazioni è sensibilmente diminuito.

Trattando di pensioni d'oro è più corretto dire che **brilla** agli occhi del lettore l'incremento della spesa pensionistica a fronte di un continuo **decremento** di pensioni e pensionati. Subentreranno mica delle pensioni d'oro a quelle di semi-povertà estinte?

Anno	Nr. Pensionati	Nr. Pensioni	Spesa compless. In miliardi	Media pensione	Media pro capite	Variazione numero Pensionati	Variaz. numero Pensioni	Variazioni e spesa in miliardi
2008	16.779.555	23.808.848	241,165	10.129	14.373			
2009	16.733.031	23.835.812	253,609	10.640	15.156	- 46.524	26.964	12,444
2010	16.607.026	23.763.023	258,477	10.877	15.471	- 126.005	-72.789	4,868
2011	16.668.585	23.686.348	265,963	11.229	15.957	- 61.559	- 76.675	7,486
<i>(dati focus istat)</i>								



ESEMPIO a suffragio di quanto in narrazione.

Equo, ragionevole, socialmente e costituzionalmente corretto, sarebbe ricostruire la riserva matematica (inclusa quella figurativa o teorica spettante per diritto) di ognuno al fine di ottemperare al massimo precetto secondo cui *“I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”*; procedere, di conseguenza, alla rivalutazione o attualizzazione della singola riserva matematica e confrontarla con quanto già percepito dalla decorrenza della pensione ad oggi e, in caso di percezione di somme in esubero, eccedenti una determinata soglia, revisionare il trattamento con riduzione della pensione al minimo.

Tale metodologia di ricalcolo non dovrebbe applicarsi a chi beneficia di un trattamento di vecchiaia, fermo restando un importo massimo annuale non superiore a X volte la pensione minima la qual ultima, comunque, dovrebbe assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita (principio di solidarietà).

Ovviamente, in caso di sopravvenuto infortunio, malattia o invalidità, quindi condizioni indipendenti dalla volontà o scelta del proprio futuro, il calcolo andrebbe eseguito considerando la propria posizione assicurativa come se fosse giunta al massimo spettante e senza vincoli di capienza rispetto alla riserva matematica (principio solidaristico).

Possono coesistere pensioni d'oro e pensioni da fame? In quale parte della Carta Costituzionale è scritto che la pensione debba essere garantisticamente agganciata alla pregressa quantità e qualità del lavoro prestato anche quando la remunerazione è irrazionalmente sproporzionata rispetto ad esso o, per magia, viene rimodulata in occasione del collocamento a riposo? L'art. 38 della Costituzione non delimita le provvidenze all'interno dei mezzi adeguati alle esigenze (e non privilegi) di vita? E



questo concetto non è a sua volta quantitativamente temperato in proporzione ai bisogni conseguenti ai casi di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria? Se il Padre Costituente avesse voluto preservare le condizioni economiche godute in fase di attività lavorativa, prescindendo dalle risorse disponibili, non avrebbe fatto riferimento alle esigenze di vita connesse a specifiche situazioni, ma avrebbe richiamato la pregressa quantità e qualità del lavoro prestato!

Ai sostenitori del privilegio in base al quale il lavoratore ha diritto a preservare la stessa dignità (economica) di vita che lo ha caratterizzato in costanza lavorativa, a prescindere dalle copiose deneganti sentenze di Corte Costituzionale, bisogna precisare che ognuno deve calibrare il consumo delle proprie fortunate risorse tenendo conto, secondo il principio dell'ordinaria diligenza, anche delle future ordinarie e/o impreviste esigenze, senza pretendere che dalla propria agiatezza possa conseguire alcuna mortificazione dei diritti altrui con pregiudizievole aggravamento delle finanze dell'intero Paese: Diritti Acquisiti per alcuni a fronte di Doveri Imposti ad altri!

Prescindendo da calcoli attuariali, da tabelle e/o coefficienti di trasformazione, di adeguamento o di rivalutazione delle riserve matematiche, da tassi di sostituzione lordi o netti e da ogni altro calcolo di determinazione delle prestazioni previdenziali, siano esse in regime retributivo, contributivo o misto, basta il seguente semplice calcolo per comprendere come chi si è concesso pensioni d'oro non possa accampare tesi dirette a ricondurre alla crisi o ad altri elementi macroeconomici, avulsi da palesi scelte di politiche preferenziali, la responsabilità della sproporzionata ed irragionevole spesa previdenziale.



IPOTESI CON EMOLUMENTI INTERAMENTE PENSIONABILI E SENZA INCREMENTI

Anno nascita = 1960

Anno assunzione = 1980

Età di avvio al lavoro = 20 anni

Anni di lavoro ante pensione = 43 anni

Percentuale pensione, rispetto allo stipendio = 80

Età media speranza di vita (rilev. 2001) 76 anni uomini e 83 anni donne: media = 80

Età pensionabile uomini 65 e donne 60: media = 63

Percentuale media contributi = 33%

Totale versato = $43 \times 33 = 1.419$

Totale corrisposto = $17 \times 80 = 1.360$

Ove invece, per magia o per legge stridente col buon senso, con la logica solidaristica, con la sana politica economica e sociale, con basilari concetti di matematica attuariale, con il rispetto del nascituro proprio simile, il calcolo avvenisse sull'ultimo stipendio che nella circostanza della collocazione in quiescenza sia stato, per qual si voglia ragione, aumentato, anche oltre il doppio, ecco che con 20 anni di contribuzione si andrà a percepire pensioni (e TFR) pari o maggiori a quelle di chi va in pensione col massimo degli anni lavorativi ma che non ha beneficiato di raddoppi della retribuzione.

Ovviamente, l'esempio ha solo funzione dimostrativa di come una avveduta ed incolpevole gestione delle risorse previdenziali avrebbe garantito, oltre all'equilibrio previdenziale, un cospicuo avanzo di riserve, a prescindere dalle intrinseche differenze caratterizzanti ogni tipologia di lavoratore e metodologia di accantonamento previdenziale.

Chi dovesse sentirsi leso da quanto esposto, pensi solo un attimo (senza mortificarsi per l'esercizio del dritto acquisito) ai sacrifici che devono e dovranno affrontare gli obbligati dell'onere di reperimento delle risorse necessarie ad imbandire le loro dorate tavole, a preservare i loro privilegi e la loro agiatezza, a sollazzarli avverso il rischio ozio! Poi, senza scomodare le coscienze, pensi a quanti nostri avi percepiscono una miseria per la sola colpa di aver permesso ad altri un'esistenza ed un futuro permeato solo dalla lussuria e, non di rado, dall'arroganza e dalla prevaricazione!

E' difficile contemperare le esigenze di chiarezza espositiva e la tentazione di esprimere più severe considerazioni, ma onde evitare di ledere od opacizzare la limpidezza dei



nobili principi e propositi ispiratori, ci siamo dedicati semplicemente a rielaborare, in chiave auto-esplicativa, i dati statistici afferenti le pensioni Italiane dal 1980 al 2012, donde, ictu oculi, anzi con accecante bagliore, emerge l'atavica e persistente impossibilità di sostenere finanziariamente i privilegi pensionistici di alcune categorie nonché l'improcrastinabile urgenza di provvedere ad una più equa redistribuzione dei mezzi necessari alle esigenze di vita di TUTTI i pensionati ripristinando, anche ab origine, il rispetto dei principi costituzionali (veggasi i tre prospetti allegati).

E' razionale mantenere privilegi per alcuni incrementando il debito pubblico a danno di altri e delle future generazioni?

Come già esposto in preconsuntivo, con riferimento parametrico all'anno 2012, nel 1983 le prestazioni, escluse le pensioni all'estero e quelle non ripartibili territorialmente, erano 17.321.107, cui corrispondeva una spesa complessiva pari ad euro 39.865.576.000; nel 2008 (ultimo anno con dati omogenei) le prestazioni di cui sopra erano 23.276.035, cui corrispondeva una spesa complessiva pari ad euro 239.686.343.000. Da quanto esposto emerge che in 25 anni il numero delle prestazioni pensionistiche è aumentato di 5.954.928, pari al 34,38%, mentre la spesa pensionistica in 25 anni è aumentata di ben 199.820.767.000 euro , pari al 501,24% ed in 28 anni è aumentata del 567,15%.

Ovviamente la spesa per prestazioni è costituita da flussi pensionistici ad importi rivalutati e attualizzati rispetto a cessazioni ad importi quasi statici o stantii. Pur tenendo conto di tale fenomeno è comunque inspiegabile l'incremento annuale (in particolare degli ultimi anni) della spesa pensionistica complessiva rispetto al numero delle prestazioni, se non riconducendo al fenomeno alle pensioni d'oro il forte divario. Purtroppo, dal tasso di copertura previdenziale offertoci dall'istat quale dato statistico, corrispondente in termini meno criptici al deficit previdenziale, non emerge col dovuto



bagliore che dopo la riforma del 1992 esso è sceso sotto il 99% per poi scendere sotto il 90% nel 1996 e sotto l'80% negli anni successivi, per attestarsi al 69,58% nel 2012.

Ciò in quanto, esposti i dati in tali termini, seppur statisticamente corretti, non illuminano la gravità da essi rappresentati, fornendo una pronta e universale comprensione del reale significato, così come se venissero espressi in termini di rapporto percentuale delle uscite rispetto alle entrate previdenziali. Difatti, i medesimi dati, espressi in termini percentuali significano che le uscite, rispetto alle entrate, sono diventate il 106,43% dopo la riforma del 1992, sono diventate il 118,24% nel 1996, sono diventate il 136,31% nel 2000 e si sono attestate al 143,73% nel 2012.

Tanto, senza scomodare il detto in base al quale la statistica è una scienza esatta per raccontare mezze verità!

Quella che serve è la volontà, la fattibilità giuridica esiste alla pari di quella che ne ha permesso il godimento extraggettito in questi ultimi decenni. A differenza di altri teorici proclami, noi non ci stiamo a garantire il benessere di pochi “eletti” al prezzo della nostra fame: anche gli schiavi avevano diritto alla relativa dignità e ad essere alimentati e vestiti!

EXCURSUS GIURISPRUDENZIALE

Diritti acquisiti, doveri imposti.

Ogni volta che si accenna minimamente a ripristinare pari dignità economico-sociale ci viene rumorosamente sciorinata la teoria dell'intoccabilità dei diritti acquisiti da alcuni, degradando da miopi a ciechi nell'accorgersi che nel garantire questo nuovo genus di diritti, di etimologia più che certa e nota, vengono “violentemente” imposti sovrumani e schiavizzanti doveri ad altri, privandoli del loro futuro esistenziale!

Alla domanda se può lo stato sociale garantire esagerati privilegi ad alcuni, a detrimento dei diritti di altri, la risposta è, senza alcun indugio, NO!



Volendo, seppur atecnicamente, esporre il concetto di diritti acquisiti e doveri imposti potremmo dire, in poche parole, che, nel caso di specie:

- ✓ i diritti acquisiti sono la positiva posizione giuridica, permeata da fissità e suscettibile solo di variazioni in melius, degna e munita di tutela, spettante o maturata da qualcuno nel contesto sociale ed economico;
- ✓ i doveri imposti solo la soccombenza giuridica, mutevole in pejus, priva e sfornita di tutela, gravante su alcuno a beneficio di altri nel contesto sociale ed economico.

In ogni caso, i diritti acquisiti aventi valenza patrimoniale, salvo tirannia o schiavitù, dovrebbero essere contenuti entro i limiti di ragionevolezza in rapporto alle esigenze finanziarie di bilancio della tribù o dello Stato.

E' un diritto acquisito percepire la pensione, adeguata alle esigenze di vita (art. 38 Costituzione), al raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge. Non è un diritto acquisito, ma un dovere imposto ad altri, percepire una pensione d'oro in forza di norme giuridiche di dubbia legittimità costituzionale, né è invocabile un diritto di sequela economica, in forza dell'art. 36 della Costituzione, riferendosi tal dettame alla necessaria simmetria equitativa tra la retribuzione e la quantità e qualità del lavoro ed incontrando in ogni caso, il limite delle disponibilità di bilancio.

Innumerevoli sono i pronunciamenti della Corte Costituzionale in tema di diritto alla percezione della pensione, nonché di attribuzione o diniego di elementi caratterizzanti la stessa. In tale contesto la Corte Costituzionale ha più volte **ribadito la discrezionalità e non il divieto per il legislatore ad intervenire sia sulla determinazione che sulla variazione della misura dell'ammontare delle prestazioni in ragione delle esigenze di bilancio.**

D'altronde, sarebbe fuori da ogni logica pensare che in un sistema giuridico come il nostro, il Governo ed il Parlamento avessero solo il potere-dovere di promuovere norme in materia pensionistica che stabiliscano prestazioni da nababbi, in tempi di



illusorio benessere e che, dopo l'emanazione, queste norme venissero elevate al pari rango delle leggi costituzionali diventando ordinariamente imm modificabili e, di conseguenza, generando una sorte di fissità nell'ammontare degli emolumenti che pertanto, a prescindere dalle esigenze di bilancio, necessitano di norme di rango costituzionale per essere revisionate, seppur nel frattempo gli stessi presupposti socio-economico che ne hanno determinato l'ammontare siano venuti meno.

E' un diritto acquisito la percezione della pensione, è un diritto comprimibile in base alle esigenze di cassa del Paese, la misura della stessa!

Come si può sostenere l'immodificabilità di una legge ordinaria con altra legge ordinaria? Perché deve necessariamente essere illegittima la seconda (quella di riduzione dei privilegi) e non la prima, quella di concessione degli stessi o di analoghe guarentigie extra-gettito?

Quanto sostenuto non è frutto di gratuita polemica né foriero di spirito di avversità verso alcuno, ma costituisce logica acquiescenza dei principi Costituzionali, ribaditi anche nelle sotto riportate sentenze, in base ai quali **NON ESISTONO DIRITTI ACQUISITI AL MANTENIMENTO DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE STRIDENTI CON LA SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELL'ITALIA E SPETTA AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PORVI RIMEDIO!**

Nello specifico, con riferimento alla possibilità giuridica di variare l'ammontare delle prestazioni pensionistiche, la Corte Costituzionale, ex plurimis, con Ordinanza 17 luglio 2001, n. 256, ha testualmente affermato:

✓ “”” *Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, **appartiene alla discrezionalità del legislatore, col solo limite della palese irrazionalità, stabilire la misura dei trattamenti di quiescenza e le variazioni dell'ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento dei valori contrapposti che tenga conto, accanto alle esigenze di vita dei***



beneficiari, anche delle concrete disponibilità finanziarie e delle esigenze di bilancio /sentenza . n. 372 del 1998);

*che, in particolare, secondo detta giurisprudenza, la garanzia costituzionale della adeguatezza e proporzionalità del trattamento pensionistico (art. 36) incontra il limite delle risorse disponibili, nel rispetto del quale il **Governo e il Parlamento, in sede di manovra finanziaria di fine anno, devono introdurre le necessarie modifiche alla legislazione di spesa (sentenza n. 99 del 1995);***

che, nel caso di specie, la disposizione che esclude l'attribuzione, per le pensioni di importo più elevato, dell'adeguamento automatico, è contenuta in una legge (la n. 449 del 1997), che reca misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, sì da trovare fondamento nella più complessa manovra correttiva posta in essere di volta in volta dal Parlamento, nel quadro degli equilibri di bilancio;””””.

Sempre la Corte Costituzionale, con riferimento all'assenza di interdipendenza del trattamento pensionistico dalle successive dinamiche retributive, ribadendo anche il concetto di cui al precedente punto, ha sancito:

✓ con sentenza nr. 30 del 23 gennaio 2004 - stralci

“””Mentre non esiste un principio costituzionale che possa garantire l'adeguamento costante delle pensioni al successivo trattamento economico dell'attività di servizio corrispondente, l'individuazione di meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni è riservata alla valutazione discrezionale del legislatore, operata sulla base di un "ragionevole bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti (...), compresi quelli connessi alla concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa" (sentenza n. 119 del 1991; nello stesso senso, cfr. ordinanza n. 531 del 2002; sentenze n. 457 del 1998 e n. 226 del 1993), ma con il limite, comunque, di assicurare "la garanzia delle esigenze minime di protezione della persona" (sentenza n. 457 del 1998).



Questa Corte ha peraltro affermato che l'eventuale verificarsi di un irragionevole scostamento tra i due trattamenti ove siano comparabili i relativi profili professionali può costituire un indice della non idoneità del meccanismo scelto dal legislatore ad assicurare la sufficienza della pensione in relazione alle esigenze del lavoratore e della sua famiglia (sentenza n. 409 del 1995; n. 226 del 1993).

Su questa linea, soprattutto in epoca più recente, il legislatore per fronteggiare gravi esigenze di contenimento della spesa pubblica ed allo scopo enunciato nell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) di stabilizzare il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo, ha consapevolmente svincolato i trattamenti pensionistici dall'andamento delle successive retribuzioni e cercato di salvaguardarne nel tempo il potere d'acquisto e l'adeguatezza attraverso il solo meccanismo della perequazione automatica dell'importo alle variazioni del costo della vita.

Le norme impugnate si limitano a disporre aumenti stipendiali per il personale in servizio alla data della loro entrata in vigore, mentre non contengono alcuna disposizione relativamente al trattamento economico del personale già in quiescenza.

*Alla luce del costante orientamento di questa Corte, la circostanza che il legislatore, nel prevedere un incremento delle retribuzioni del personale in servizio, non lo abbia esteso anche alle pensioni già liquidate, **non costituisce violazione di alcun canone costituzionale.***

Indubbiamente tale mancata estensione produce uno scostamento tra trattamenti pensionistici maturati in tempi diversi, ma, a differenza di quanto sostiene la rimettente, tale conseguenza non contrasta di per sé con l' art. 3 della Costituzione, essendo giustificata dal diverso trattamento economico di cui i lavoratori hanno goduto durante il rapporto di servizio e che era vigente nei diversi momenti in cui i relativi trattamenti pensionistici sono maturati (ordinanza n. 162 del 2003; sentenza n. 180 del 2001).



5. Anche la questione prospettata con riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, è infondata.

Il rispetto dell'art. 36 Cost., in origine assicurato da un trattamento proporzionato alla qualità e quantità di lavoro prestato, è stato successivamente perseguito con un meccanismo di adeguamento al costo della vita (previsto dal d.lgs. n. 503 del 1992 e dalla legge n. 448 del 1998 sopra richiamati), che il giudice rimettente non ha preso in considerazione in rapporto alla permanente necessità che il trattamento pensionistico rimanga adeguato ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.””””

✓ con sentenza nr. 316 del 2010 – stralci.

“””L'art. 38, secondo comma, Cost. impone che al lavoratore siano garantiti «mezzi adeguati» alle esigenze di vita in presenza di determinate situazioni che richiedono tutela. La mancata perequazione per un solo anno della pensione non tocca il problema della sua adeguatezza.

Dal principio enunciato nell'art. 38 Cost., infatti, non può farsi discendere, come conseguenza costituzionalmente necessitata, quella dell'adeguamento con cadenza annuale di tutti i trattamenti pensionistici. E ciò, soprattutto ove si consideri che le pensioni incise dalla norma impugnata, per il loro importo piuttosto elevato, presentano margini di resistenza all'erosione determinata dal fenomeno inflattivo. L'esigenza di una rivalutazione sistematica del correlativo valore monetario è, dunque, per esse meno pressante di quanto non sia per quelle di più basso importo.

3.2. - Anche rispetto al principio di proporzionalità delle pensioni alle retribuzioni, contenuto nell'art. 36 Cost., la lesione ipotizzata dal giudice rimettente non sussiste. In relazione all'adeguatezza dei trattamenti di quiescenza alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia, questa Corte ha ripetutamente affermato che tale principio non impone un aggancio costante dei trattamenti pensionistici agli stipendi (ex plurimis, sentenza n. 62 del 1999 e ordinanza n. 531 del 2002).

Spetta, infatti, al legislatore, sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali, dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico, alla stregua delle risorse finanziarie



attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona (per tutte, sentenza n. 30 del 2004). Esigenze, queste, che il livello economico dei trattamenti previsti dalla norma impugnata non scalfisce, per i suoi effetti limitati al 2008.

3.3. - *Quanto poi all'irragionevole sperequazione ascritta dal giudice rimettente all'intervento normativo censurato, questa Corte - proprio nell'affrontare un'analogha questione di legittimità costituzionale riguardante altra norma (art. 59, comma 13, della legge n. 449 del 1997) che pure escludeva per un anno (1998) la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici allora superiori a cinque volte il minimo INPS - ha ribadito che **"appartiene alla discrezionalità del legislatore, col solo limite della palese irrazionalità, stabilire la misura dei trattamenti di quiescenza e le variazioni dell'ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento dei valori contrapposti che tenga conto, accanto alle esigenze di vita dei beneficiari, anche delle concrete disponibilità finanziarie e delle esigenze di bilancio"** (ordinanza n. 256 del 2001; nello stesso senso, sentenza n. 372 del 1998).*

Allo stesso modo, anche in questo caso dev'essere riconosciuta al legislatore - all'interno di un disegno complessivo di razionalizzazione della precedente riforma previdenziale - la libertà di adottare misure, come quella denunciata, di concorso solidaristico al finanziamento di un riassetto progressivo delle pensioni di anzianità, onde riequilibrare il sistema a costo invariato.

Inoltre, la chiara finalità solidaristica dell'intervento, in contrappeso all'espansione della spesa pensionistica dovuta alla graduazione dell'entrata in vigore di nuovi più rigorosi criteri di accesso al pensionamento di anzianità, offre una giustificazione ragionevole alla soppressione annuale della rivalutazione automatica prevista a scapito dei titolari dei trattamenti medio-alti. Il loro sacrificio, infatti, serve ad attuare la scelta non arbitraria del legislatore di soddisfare - cancellando la brusca elevazione dell'età minima pensionabile - le aspettative maturate dai lavoratori, i quali, in base alla



più favorevole disciplina previgente, erano prossimi al raggiungimento del prescritto requisito anagrafico.

La norma impugnata si sottrae, infine, a censure di palese irragionevolezza, perché, limitandosi a rallentare la dinamica perequativa delle pensioni di valore più cospicuo, non determina alcuna riduzione quantitativa dei trattamenti in godimento. Essa così finisce per imporre ai relativi percettori un costo contenuto, sia pure tenendo conto dei riflessi futuri del mancato adeguamento circoscritto al 2008.

*4. - Va, in definitiva, riaffermato che la garanzia costituzionale della adeguatezza e della proporzionalità del trattamento pensionistico, cui lo strumento della perequazione automatica è certamente finalizzato, **incontra il limite delle risorse disponibili**. A tale limite il Governo e il Parlamento devono uniformare la legislazione di spesa, con particolare rigore a presidio degli equilibri del sistema previdenziale.”””*

✓ con ordinanza nr. 531 del 18.12.2002 – stralci.

“””che l'Avvocatura ricorda come la Corte, con le sentenze n. 42 del 1993 e n. 409 del 1995, ha affermato che è riservato in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del legislatore ordinario, nel quadro della politica economica generale, la disciplina del meccanismo di perequazione dei trattamenti pensionistici;

Considerato che la Corte, data la natura di retribuzione differita che deve riconoscersi al trattamento pensionistico, ha costantemente affermato il principio della proporzionalità della pensione alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonché della sua adeguatezza alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia (sentenze n. 243 del 1992; n. 96 del 1991; n. 501 del 1988; n. 173 del 1986; n. 26 del 1980 e n. 124 del 1968);

che ha, altresì, riconosciuto che il requisito della proporzionalità deve sussistere non solo al momento del collocamento a riposo del lavoratore, ma anche successivamente, in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta (sentenze n. 96 del 1991 e n. 26 del 1980);



che, tuttavia, ha altrettanto costantemente specificato che tale principio non impone affatto il necessario adeguamento del trattamento pensionistico agli stipendi, ma che spetta alla discrezionalità del legislatore determinare le modalità di attuazione del principio sancito dall'art. 38 della Costituzione;

che, più precisamente, tale determinazione consegue al bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti, anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili e ai mezzi necessari per far fronte agli impegni di spesa (sentenze n. 457 del 1998; n. 226 del 1993 e n. 119 del 1991), con il limite comunque di assicurare "la garanzia delle esigenze minime di protezione della persona" (sentenza n. 457 del 1998);""""

✓ con sentenza n. 62 del 1999 – stralcio

""""La costante giurisprudenza di questa Corte (v. le sentenze n. 409 del 1995, n. 226 e n. 42 del 1993, n. 119 del 1991, n. 20 del 1991 e n. 173 del 1986) ha sempre ribadito – contrariamente a quanto prospetta il giudice rimettente – che non vi è un principio costituzionale che imponga l'automatico adeguamento delle pensioni agli stipendi.""""

✓ con sentenza n.99 del 1995 - stralci

""""Se l'adeguatezza e la proporzionalità richieste dall'art. 36 della Costituzione devono sussistere non solo al momento del collocamento a riposo, ma anche in prosieguo, in rapporto al mutato potere d'acquisto della moneta, va pure tenuto conto che esiste il limite delle risorse disponibili, e che in sede di manovra finanziaria di fine anno spetta al Governo e al Parlamento introdurre modifiche alla legislazione di spesa, ove ciò sia necessario a salvaguardare l'equilibrio del bilancio dello Stato e a perseguire gli obiettivi della programmazione finanziaria.

Spetta al legislatore, nell'equilibrato esercizio della sua discrezionalità e tenendo conto anche delle esigenze fondamentali di politica economica (sentt. nn. 477 e 226 del 1993), bilanciare tutti



i fattori costituzionalmente rilevanti: nel caso in esame, il processo di perequazione delineato dal decreto-legge n. 409 del 1990, convertito nella legge n. 59 del 1991, non viene infatti vanificato, come sembra temere il giudice rimettente, ma soltanto differito per un periodo ragionevolmente contenuto; rinvio che, certo, non è dettato da motivi arbitrari, trovando fondamento nella più complessa manovra correttiva degli andamenti della finanza pubblica.

In questa prospettiva, la norma denunciata non reca lesione agli artt. 36 e 38 della Costituzione, non determina disparità di trattamento, nè appare in sè irragionevole.””””

✓ con sentenza nr. 372 del 1998 - stralci

“””2.3.- Per escludere, poi, anche la lesione degli artt. 36 e 38 Cost. - prospettata dal giudice a quo in modo del tutto assertivo, oltre che accessoriamente rispetto a quella, come sopra esclusa, dell'art. 3 - è sufficiente far richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui appartiene alla discrezionalità legislativa, col solo limite della palese irrazionalità, stabilire i modi e la misura dei trattamenti di quiescenza, nonchè le variazioni dell'ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento fra valori contrapposti che contemperino le esigenze di vita dei beneficiari con le concrete disponibilità finanziarie e le esigenze di bilancio (v., ex plurimis, la sentenza n. 390 del 1995 nonchè la stessa sentenza n. 531 del 1988 richiamata nell'ordinanza di rimessione).

E non si vede in che senso possa considerarsi travalicato detto limite dalla denunciata norma, la quale ha, piuttosto, cercato di razionalizzare il sistema introducendovi un ulteriore elemento, inteso ad impedire le distorte conseguenze applicative della precedente disciplina a favore di quei soggetti che, invece di presentare le dimissioni, ricorrevano ad altri mezzi per far cessare autoritativamente il loro rapporto di impiego, così venendo a beneficiare dell'intero trattamento pensionistico (cfr. lavori parlamentari relativi alla conversione in legge del decreto-legge n. 49 del 1986, ed in particolare quelli della seduta del Senato del 17 aprile 1986).””””



CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra e dall'analisi dei dati esposti nelle tabelle allegate alla presente, inconfutabilmente s'appalesa la necessità di intervenire drasticamente sulle maxi pensioni e che ogni ulteriore ritardo equivale a chiara volontà conservativa dello status quo, salvo non si voglia sostenere che sia irragionevole ridurre i benefici di qualcuno e che sia ragionevole rovesciare su altri il peso dei privilegi altrui.

In sintesi, in materia pensionistica il diritto alla percezione della relativa prestazione, diversa da quelle indennitarie, si acquisisce sulla base di due indipendenti segmenti paralleli aventi intrinseca diversa natura giuridica, funzione e connotazione:

- ✓ la maturazione del diritto ad esigere avviene al verificarsi di requisiti minimi o massimi di periodo lavorativo o contributivo e ad una certa età anagrafica;
- ✓ l'importo esigibile in forza del maturato diritto è temperato da ragionevoli principi di adeguatezza dei mezzi necessari alle esigenze di vita, ragionevole partecipazione (retributiva e/o contributiva) alla formazione del fondo previdenziale, ragionevoli esigenze di bilancio.

E' pleonastico dissertare ulteriormente sull'auto-esplicativa ratio dell'uno e dell'altro elemento o segmento caratterizzanti il diritto alla percezione di trattamenti di quiescenza.

Sulla base della struttura sopra delineata non dovrebbe residuare alcun dubbio sulla differenza tra diritto acquisito ad esigere una prestazione al verificarsi dei presupposti giuridici e variabilità della misura della stessa in ragione di imprescindibili e dinamicamente determinanti elementi soggettivi e/o oggettivi. Il diritto acquisito alla percezione della pensione, alla pari di ogni altra prestazione economica, non può prescindere, nella determinazione dell'importo, dalle risorse disponibili né esso può far



irragionevolmente gravare su altri le proprie negative conseguenze o tramutarsi in fonte di norma impossibile.

Peraltro, nemmeno possono soccorrere a sostegno della tesi del diritto acquisito de quo la sentenza nr. 223/2012 e la nr. 116/2013 della Corte Costituzionale, posto che la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle eccepite norme, con esse acclarata, non ha mai fondato le proprie ragioni sull'obbligatorio nesso tra importo della prestazione e capienza finanziaria nel fondo o bilancio, bensì sulla individuata natura tributaria della decurtazione patrimoniale azionata con le precipue norme, in quanto concretizzanti un prelievo post erogazione del diritto (già di pertinenza del patrimonio del percipiente) - con acquisizione al bilancio statale - e non una rimodulazione dell'importo della prestazione previdenziale in ossequio a ragionevoli parametri contenitivi della spesa all'interno della capienza delle risorse finanziarie della previdenza.

Le citate sentenze, di fatto, per quel che qui conta, non parametrizzano l'illegittimità alla violazione dei principi degli art. 36 e 38, bensì a quelli dell'art. 53 che stabilisce la partecipazione di TUTTI, secondo il principio di uguaglianza, a parità di reddito ed a prescindere dalle categorie sociali, alla spesa pubblica. E' in base a tale principio che la Corte ha stabilito che non si possono risanare le finanze pubbliche intervenendo con misure di riduzione patrimoniale solo su alcuni stigmatizzando, di fatto, la discriminatoria diminutio patrimonii e non l'entità della prestazione determinata in relazione alle esigenze di vita ed imprescindibilmente, alle risorse di bilancio! La dichiarazione di illegittimità è conseguita ad una norma che imponeva solo ad una categoria di cittadini un prelievo di natura tributaria e non una rimodulazione della prestazione pensionistica in ossequio ai principi citati nella esposta giurisprudenza.



A chi inoltre volesse eccepire l'apparente discrasia rispetto alla legittimità della mancata rivalutazione delle pensioni di modesta entità, di cui allo stesso D.L. 98/2011 e successivo più stringente D.L. 201/2011, va precisato che il legislatore, in tale circostanza, non ha operato una riduzione patrimoniale decurtando somme già di pertinenza del percettore, bensì ha, avvedutamente evitato l'incremento dell'importo della prestazione, in ossequio, di fatto, agli stessi principi in base ai quali con questa petizione si reclama la tangibilità delle maxi pensioni e la revisione della spesa pensionistica, in armonia con le relative esigenze di bilancio ed in sintonia col principio Costituzionale che impone il rispetto dei mezzi adeguati alle esigenze di vita e non alla conservazione della pregressa agiatezza.

A differenza delle trattenute o prelievi postumi alla liquidazione delle prestazioni, incensurabili in sede di legittimità si appaleserebbero interventi legislativi sugli elementi di determinazione dell'entità delle prestazioni.

E' d'uopo precisare, a chi ne faccia o abbia fatto malcelato scudo per giustificare l'intangibilità dei quiescenti privilegi, che la Corte Costituzionale non può costituire né ostativa al ripristino della ragionevolezza né alibi per la conservazione dello status quo, genetico di forti tensioni nel tessuto socio-economico, nel cui contesto la stessa è collocata quale massimo organo di giustizia sociale e non di timorato condizionamento dell'attività legislativa.

Le esigenze di bilancio presidiano ogni principio e dettano, insindacabilmente, la necessità di riequilibrio della spesa, fra le apicali priorità.

Allegati:

- ❖ Tabella riepilogativa dei dati statistici afferenti il rapporto tra la spesa previdenziale ed il bilancio dello Stato;



www.qualcunoaiutinessuno.it

mail@qualcunoaiutinessuno.it

- ❖ Tabella di riepilogo delle entrate e delle uscite per contributi previdenziali, dal 1921 al 31/12/2012, con saldo progressivo;
- ❖ Tabella dei trattamenti pensionistici e beneficiari: un'analisi di genere;
- ❖ Fotocopia di valido documento di identità del primo firmatario della presente.

Genova, 02 luglio 2013.

Firmatari:

Giuseppe Scirocco, [REDACTED] Genova _____ *Firmato* _____
Tel. cell. 348 444 67 62

Mario Perrotta, [REDACTED] Genova _____ *Firmato* _____

UNIVOCHÉ CIFRE POSTE



A BASE DELLA PETIZIONE

www.qualcunoaiutinessuno.it

mail@qualcunoaiutinessuno.it

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI DATI STATISTICI AFFERENTI IL RAPPORTO TRA SPESA PREVIDENZIALE ED IL BILANCIO DELLO STATO -										ALLEGATA ALLA PETIZIONE NR. 2/2013 PRESENTATA AI DUE RAMI DEL PARLAMENTO ITALIANO							
Anno	BILANCIO GENERALE DELLO STATO			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI						Tasso Copertura Previd.	Numero Prestazioni (escluse pens estero e non ripart. territor)	Importo Complessivo prestazioni (x 1000)	Importo medio (14/13)	Incremento Pensionati rispetto all'anno precedente (13r2-13r1)	Incremento spesa scompless. rispetto anno prec. (14r2-14r1)	Tasso di pension. rispetto a pop.res. al 31/12	
	Totale Entrate Compless. (x 1000)	Totale Uscite Compless. (x 1000)	Indebitamento netto (x 1000)	Totale Entrate Contributi (x 1000)	Totale Uscite Prestazioni (x 1000)	Deficit Previdenziale (x 1000)	Rapporto Contrib./ Entrate Stato (5/2)	Rapporto Prestaz./ Entrate Stato (6/2)	Rapporto Uscite/ Entrate Previd. (6/5)								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	
1980	69.938.000	84.106.000	- 14.168.000	22.221.591	23.077.360	- 855.769	31,77%	33,00%	103,85%	96,29%						30,40	
1981	83.880.000	110.368.000	- 26.488.000	26.628.518	27.654.201	- 1.025.683	31,75%	32,97%	103,85%	96,29%						31,28	
1982	107.228.000	136.012.000	- 28.784.000	33.436.453	33.759.238	- 322.785	31,18%	31,48%	100,97%	99,04%						31,50	
1983	131.866.000	165.721.000	- 33.855.000	39.574.543	40.900.288	- 1.325.745	30,01%	31,02%	103,35%	96,76%	17.321.107	39.865.576	2.302			31,52	
1984	145.753.000	189.710.000	- 43.957.000	43.335.898	44.930.201	- 1.594.303	29,73%	30,83%	103,68%	96,45%	17.497.525	44.761.480	2.558	176.418	4.895.904	31,77	
1985	162.786.000	215.996.000	- 53.210.000	49.194.585	51.844.526	- 2.649.941	30,22%	31,85%	105,39%	94,89%	17.725.060	50.449.405	2.846	227.535	5.687.925	32,30	
1986	184.598.000	241.399.000	- 56.801.000	56.359.392	57.786.362	- 1.426.970	30,53%	31,30%	102,53%	97,53%	17.971.504	56.680.977	3.154	246.444	6.231.572	32,77	
1987	200.653.000	260.486.000	- 59.833.000	61.135.585	62.293.482	- 1.157.897	30,47%	31,05%	101,89%	98,14%	18.230.202	61.974.521	3.400	258.698	5.293.544	33,29	
1988	229.407.000	293.192.000	- 63.785.000	67.300.015	68.827.694	- 1.527.679	29,34%	30,00%	102,27%	97,78%	18.519.648	68.758.443	3.713	289.446	6.783.922	33,78	
1989	256.842.000	329.304.000	- 72.462.000	75.615.488	76.489.849	- 874.361	29,44%	29,78%	101,16%	98,86%	18.956.219	77.300.054	4.078	436.571	8.541.611	34,60	
1990	293.255.000	373.503.000	- 80.248.000	85.343.470	86.365.538	- 1.022.068	29,10%	29,45%	101,20%	98,82%	19.227.974	85.617.347	4.453	271.755	8.317.293	35,15	
1991	329.041.000	416.209.000	- 87.168.000	94.295.734	95.055.442	- 759.708	28,66%	28,89%	100,81%	99,20%	19.756.892	96.715.972	4.895	528.918	11.098.625	35,78	
1992	364.534.000	448.165.000	- 83.631.000	100.724.073	107.201.475	- 6.477.402	27,63%	29,41%	106,43%	93,96%	20.263.625	107.213.023	5.291	506.733	10.497.051	36,53	
1993	386.612.000	469.942.000	- 83.330.000	107.094.052	111.804.139	- 4.710.087	27,70%	28,92%	104,40%	95,79%	20.614.919	115.093.362	5.583	351.294	7.880.339	37,06	
1994	392.373.000	472.166.000	- 79.793.000	107.401.860	118.563.527	- 11.161.667	27,37%	30,22%	110,39%	90,59%	20.810.738	123.718.855	5.945	195.819	8.625.493	37,42	
1995	429.479.000	499.713.000	- 70.234.000	116.085.050	125.980.881	- 9.895.831	27,03%	29,33%	108,52%	92,14%	20.970.848	129.232.268	6.162	160.110	5.513.413	37,73	
1996	458.361.000	528.191.000	- 69.830.000	128.592.958	152.053.712	- 23.460.754	28,05%	33,17%	118,24%	84,57%	21.505.079	144.252.172	6.708	534.231	15.019.904	37,89	
1997	499.920.000	527.970.000	- 28.050.000	140.428.011	164.920.312	- 24.492.301	28,09%	32,99%	117,44%	85,15%	21.497.346	152.465.099	7.092	- 7.733	8.212.927	38,01	
1998	504.326.000	534.807.000	- 30.481.000	133.240.903	169.034.859	- 35.793.956	26,42%	33,52%	126,86%	78,82%	21.555.885	159.257.821	7.388	58.539	6.792.722	37,97	
1999	522.956.000	542.506.000	- 19.550.000	136.990.814	185.812.722	- 48.821.908	26,20%	35,53%	135,64%	73,73%	21.567.996	165.284.668	7.663	12.111	6.026.847	37,93	
2000	540.421.000	550.383.000	- 9.962.000	139.876.201	190.662.866	- 50.786.665	25,88%	35,28%	136,31%	73,36%	21.410.014	170.456.550	7.962	- 157.982	5.171.882	37,97	
2001	562.341.000	600.842.000	- 38.501.000	151.514.469	199.496.002	- 47.981.533	26,94%	35,48%	131,67%	75,95%	21.506.728	178.057.676	8.279	96.714	7.601.126	38,94	
2002	576.898.000	613.983.000	- 37.085.000	159.481.781	213.506.192	- 54.024.411	27,64%	37,01%	133,87%	74,70%	22.113.463	187.773.124	8.491	606.735	9.715.448	39,51	
2003	601.859.000	648.473.000	- 46.614.000	170.265.984	221.909.255	- 51.643.271	28,29%	36,87%	130,33%	76,73%	22.286.934	195.527.012	8.773	173.471	7.753.888	39,44	
2004	619.227.000	667.799.000	- 48.572.000	175.450.838	229.884.931	- 54.434.093	28,33%	37,12%	131,03%	76,32%	22.602.199	206.412.289	9.132	315.265	10.885.277	39,59	
2005	631.967.000	693.399.000	- 61.432.000	181.512.231	237.290.235	- 55.778.004	28,72%	37,55%	130,73%	76,49%	22.713.213	213.363.006	9.394	111.014	6.950.717	39,59	
2006	680.997.000	730.400.000	- 49.403.000	188.407.808	246.833.962	- 58.426.154	27,67%	36,25%	131,01%	76,33%	22.968.858	222.092.427	9.669	255.645	8.729.421	39,76	
2007	724.416.000	747.607.000	- 23.191.000	203.442.264	257.782.980	- 54.340.716	28,08%	35,58%	126,71%	78,92%	23.182.354	231.470.639	9.985	213.496	9.378.212	39,79	
2008	732.061.000	774.636.000	- 42.575.000	218.117.912	272.233.294	- 54.115.382	29,80%	37,19%	124,81%	80,12%	23.276.035	239.686.343	10.298	93.681	8.215.704	39,65	
2009	714.833.000	798.436.000	- 83.603.000	212.555.000	291.495.000	- 78.940.000	29,73%	40,78%	137,14%	72,92%	23.835.812	253.609.000	10.640	559.777	13.922.657	39,70	
2010	723.617.000	792.884.000	- 69.267.000	213.401.000	298.418.000	- 85.017.000	29,49%	41,24%	139,84%	71,51%	23.763.023	258.477.000	10.877	- 72.789	4.868.000	39,38	
2011	736.064.000	796.080.000	- 60.016.000	216.963.000	304.262.000	- 87.299.000	29,48%	41,34%	140,24%	71,31%	23.686.348	265.963.000	11.229	- 76.675	7.486.000	39,07	
2012	753.449.000	801.082.000	- 47.633.000	216.669.000	311.413.000	- 94.744.000	28,76%	41,33%	143,73%	69,58%							
1980-2008 = dati istat			- 1.703.512.000				- 1.006.887.044	Il deficit previdenziale 1980-2012 è pari al			59,11%	dell'intero indebitamento dello Stato nel medesimo periodo					
2009-2011 = dati da diversa fonte istat								La somma del deficit previdenziale dal 1980 al 2012 è pari al			64,30%	del PIL 2012 ed al			49,02%	del debito pubblico fatto pari ad euro 2.054 MLD	



TABELLA ALLEGATA ALLA PETIZIONE NR. 2 / 2013 PRESENTATA AI DUE RAMI DEL PARLAMENTO ITALIANO					INTEGRAZIONE TABELLA POST INVIO AI DUE RAMI DEL PARLAMENTO ITALIANO							
Riepilogo delle entrate e delle uscite per contributi previdenziali, dal 1921 al 31/12/2012, con saldo progressivo												
ANNO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (dati x 1.000)		DIFFERENZE (x 1.000)		ANNO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (dati x 1.000)		DIFFERENZE (x 1.000)		% di inter. pagati sul debito pubblico (in assenza di dato, per anni 1978 e 1979 la prudenz. ipotizzata al 5%)	Interessi pagati sulla parte di debito pubbl. corrispond. allo sbilancio pensionistico (dati x 1000)	progressivo sbilancio pensionistico inclusi gli interessi ad esso relativi (dati x 1000)
	Entrate	Uscite	Dell'anno	Progressive		Entrate	Uscite	Dell'anno	Progressive			
1921	147	11	136	136	1967	2.643.333	2.735.449	- 92.116	1.596.694			
1922	172	14	158	294	1968	3.072.143	3.076.402	- 4.259	1.592.435			
1923	182	17	165	459	1969	3.527.013	3.466.056	60.957	1.653.392			
1924	255	38	217	676	1970	4.144.308	3.937.538	206.770	1.860.162			
1925	281	36	245	921	1971	5.284.796	4.806.631	478.165	2.338.327			
1926	310	49	261	1.182	1972	5.540.215	5.455.215	85.000	2.423.327			
1927	318	83	235	1.417	1973	6.592.401	6.422.934	169.467	2.592.794			
1928	355	89	266	1.683	1974	8.428.411	8.555.606	- 127.195	2.465.599			
1929	416	132	284	1.967	1975	8.283.969	8.754.977	- 471.008	1.994.591			
1930	421	203	218	2.185	1976	10.185.047	10.739.721	- 554.674	1.439.917			
1931	391	274	117	2.302	1977	12.124.342	12.727.047	- 602.705	837.212			
1932	369	315	54	2.356	1978	14.132.843	15.928.047	- 1.795.204	- 957.992	5%	- 47.900	- 1.005.892
1933	482	395	87	2.443	1979	17.777.996	18.151.911	- 373.915	- 1.331.907	5%	- 68.990	- 1.448.797
1934	549	426	123	2.566	1980	22.221.591	23.077.360	- 855.769	- 2.187.676	7,89%	- 181.895	- 2.486.461
1935	713	539	174	2.740	1981	26.628.518	27.654.201	- 1.025.683	- 3.213.359	8,71%	- 305.997	- 3.818.140
1936	829	634	195	2.935	1982	33.436.453	33.759.238	- 322.785	- 3.536.144	10,40%	- 430.837	- 4.571.762
1937	1.069	772	297	3.232	1983	39.574.543	40.900.288	- 1.325.745	- 4.861.889	11,25%	- 663.713	- 6.561.220
1938	1.321	919	402	3.634	1984	43.335.898	44.930.201	- 1.594.303	- 6.456.192	11,19%	- 912.840	- 9.068.363
1939	1.651	833	818	4.452	1985	49.194.585	51.844.526	- 2.649.941	- 9.106.133	10,41%	- 1.220.400	- 12.938.705
1940	2.953	1.976	977	5.429	1986	56.359.392	57.786.362	- 1.426.970	- 10.533.103	10,32%	- 1.481.917	- 15.847.592
1941	4.117	3.290	827	6.256	1987	61.135.585	62.293.482	- 1.157.897	- 11.691.000	8,87%	- 1.507.746	- 18.513.234
1942	6.050	5.186	864	7.120	1988	67.300.015	68.827.694	- 1.527.679	- 13.218.679	9,13%	- 1.829.796	- 21.870.709
1943	6.223	5.850	373	7.493	1989	75.615.488	76.489.849	- 874.361	- 14.093.040	9,82%	- 2.233.643	- 24.978.714
1944	6.985	6.419	566	8.059	1990	85.343.470	86.365.538	- 1.022.068	- 15.115.108	10,59%	- 2.753.557	- 28.754.338
1945	11.866	13.174	- 1.308	6.751	1991	94.295.734	95.055.442	- 759.708	- 15.874.816	11,51%	- 3.397.506	- 32.911.552
1946	40.262	35.508	4.754	11.505	1992	100.724.073	107.201.475	- 6.477.402	- 22.352.218	11,59%	- 4.566.485	- 43.955.439
1947	110.238	93.385	16.853	28.358	1993	107.094.052	111.804.139	- 4.710.087	- 27.062.305	10,94%	- 5.326.406	- 53.991.932
1948	174.301	165.098	9.203	37.561	1994	107.401.860	118.563.527	- 11.161.667	- 38.223.972	9,32%	- 6.074.419	- 71.228.018
1949	211.612	180.446	31.166	68.727	1995	116.085.050	125.980.881	- 9.895.831	- 48.119.803	9,53%	- 7.735.125	- 88.858.974
1950	227.131	198.010	29.121	97.848	1996	128.592.958	152.053.712	- 23.460.754	- 71.580.557	9,53%	- 10.700.709	- 123.020.438
1951	282.874	241.633	41.241	139.089	1997	140.428.011	164.920.312	- 24.492.301	- 96.072.858	7,87%	- 11.609.732	- 159.122.470
1952	365.183	321.742	43.441	182.530	1998	133.240.903	169.034.859	- 35.793.956	- 131.866.814	6,88%	- 13.407.180	- 208.323.606
1953	440.773	397.378	43.395	225.925	1999	136.990.814	185.812.722	- 48.821.908	- 180.688.722	5,80%	- 14.915.925	- 272.061.439
1954	519.177	435.975	83.202	309.127	2000	139.876.201	190.662.866	- 50.786.665	- 231.475.387	5,81%	- 18.760.253	- 341.608.357
1955	591.531	502.568	88.963	398.090	2001	151.514.469	199.496.002	- 47.981.533	- 279.456.920	5,80%	- 22.590.674	- 412.180.564
1956	683.914	603.922	79.992	478.082	2002	159.481.781	213.506.192	- 54.024.411	- 333.481.331	5,23%	- 24.364.064	- 490.569.039
1957	739.634	651.888	87.746	565.828	2003	170.265.984	221.909.255	- 51.643.271	- 385.124.602	4,90%	- 26.595.152	- 568.807.462
1958	840.387	809.660	30.727	596.555	2004	175.450.838	229.884.931	- 54.434.093	- 439.558.695	4,55%	- 28.374.540	- 651.616.095
1959	927.176	930.809	- 3.633	592.922	2005	181.512.231	237.290.235	- 55.778.004	- 495.336.699	4,37%	- 30.892.808	- 738.286.906
1960	1.207.698	1.021.033	186.665	779.587	2006	188.407.808	246.833.962	- 58.426.154	- 553.762.853	4,33%	- 34.536.459	- 831.249.519
1961	1.259.023	1.115.415	143.608	923.195	2007	203.442.264	257.782.980	- 54.340.716	- 608.103.569	4,82%	- 42.716.242	- 928.306.477
1962	1.543.122	1.364.300	178.822	1.102.017	2008	218.117.912	272.233.294	- 54.115.382	- 662.218.951	4,87%	- 47.868.224	- 1.030.290.083
1963	1.950.051	1.687.816	262.235	1.364.252	2009	212.555.000	291.495.000	- 78.940.000	- 741.158.951	4,03%	- 44.693.862	- 1.153.923.946
1964	2.155.290	1.791.356	363.934	1.728.186	2010	213.401.000	298.418.000	- 85.017.000	- 826.175.951	3,84%	- 47.618.782	- 1.286.559.727
1965	2.249.329	2.268.966	- 19.637	1.708.549	2011	216.963.000	304.262.000	- 87.299.000	- 913.474.951	4,11%	- 56.434.758	- 1.430.293.485
1966	2.463.335	2.483.074	- 19.739	1.688.810	2012	216.669.000	311.413.000	- 94.744.000	- 1.008.218.951	4,36%	- 66.500.462	- 1.591.537.947

Min. Tesoro. Debito Pubblico 2012 (X 1000) = 1.988.658.000

PIL 2012 (X 1000) = 1.565.916.000

Quota del Debito Pubblico composta da accumulo di disavanzo previdenziale o pensionistico che dir si voglia = 1.591.537.947

Cosa c'è di più allarmante di una spesa pensionistica comprensiva di iperlaute pensioni d'oro che, al 31 dicembre 2012, è pari all'

80,03%

dell'intero debito pubblico del Paese?

Cosa c'è di più allarmante di una spesa pensionistica comprensiva di iperlaute pensioni d'oro che, al 31 dicembre 2012, è pari al

101,64%

dell'illusorio PIL nazionale?



www.qualcunoaiutinessuno.it

mail@qualcunoaiutinessuno.it

TABELLA ALLEGATA ALLA PETIZIONE NR. 2 / 2013 PRESENTATA AI DUE RAMI DEL PARLAMENTO ITALIANO

FONTE: FOCUS ISTAT ANNO 2010 - TRATTAMENTI PENSIONISTICI E BENEFICIARI: UN'ANALISI DI GENERE

Importo pensioni		Numero pensionati				Importo complessivo			
da euro	fino a euro	maschi	femmine	totale	Incid. %	maschi	femmine	totale	Incid. %
	249,99	391.078	380.153	771.231	4,62%	576.274.000	617.745.000	1.194.019.000	0,46%
250,00	499,99	562.394	1.075.701	1.638.095	9,80%	2.420.382.000	4.886.309.000	7.306.691.000	2,83%
500,00	749,99	837.628	2.198.180	3.035.808	18,17%	6.231.047.000	15.860.833.000	22.091.880.000	8,55%
750,00	999,99	952.945	1.197.794	2.150.739	12,87%	9.885.984.000	12.273.238.000	22.159.222.000	8,57%
1.000,00	1.249,99	864.912	1.236.653	2.101.565	12,58%	11.676.649.000	16.665.488.000	28.342.137.000	10,97%
1.250,00	1.499,99	934.397	882.853	1.817.250	10,88%	15.379.494.000	14.403.063.000	29.782.557.000	11,52%
1.500,00	1.599,99	797.691	601.489	1.399.180	8,37%	15.509.888.000	11.679.080.000	27.188.968.000	10,52%
1.750,00	1.999,99	624.857	404.728	1.029.585	6,16%	14.011.832.000	9.078.191.000	23.090.023.000	8,93%
2.000,00	2.249,99	497.768	302.677	800.445	4,79%	12.665.638.000	7.700.353.000	20.365.991.000	7,88%
2.250,00	2.499,99	356.272	199.188	555.460	3,32%	10.129.358.000	5.647.850.000	15.777.208.000	6,10%
2.500,00	2.999,99	440.294	190.765	631.059	3,78%	14.385.273.000	6.193.989.000	20.579.262.000	7,96%
3.000,00	e più	597.010	179.599	776.609	4,65%	31.972.730.000	8.626.067.000	40.598.797.000	15,71%
RIEPILOGHI				16.707.026	100%	144.844.549.000	113.632.206.000	258.476.755.000	100%

Come constatabile dalla riportata tabella, nessun dato viene fornito con riferimento ai percettori di pensioni superiori a 3.000,00 euro al mese

o alle cosiddette pensioni d'oro, limitandosi, la statistica, a confondere queste fortunate pensioni nella fascia dei 3.000,00

"e più".

In ogni caso, basta isolare la fascia dei 3.000,00 euro per determinare l'ammontare dell'importo corrispondente alla quota

"e più".

Pertanto:

$(3.000,00 \times 13 \times 776609) =$ **30.287.751.000** alle pensioni da 3.000,00 euro mensili, a prescindere dell' "e più" percepito solo da alcuni.

$(40.598.797.000 - 30.287.751.000) =$ **10.311.046.000** vanno alle pensioni degli **"e più"** ovviamente, in aggiunta ai 3.000 euro di base.

Quindi, a prescindere dal **"secretato"** numero dei percettori pensioni d'oro, sappiamo che questi Signori si spartiscono oltre 10 miliardi di euro annui, in aggiunta ai 39.000,00 euro annui pro-capite (3.000×13)

QUALCUNO AIUTI NESSUNO TM

Q@N TM